

TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

Esecuzioni Immobiliari

I GIUDICI DELL'ESECUZIONE

Rilevato che con sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2021 depositata in data 22/06/2021 (pubblicata in G.U. in data 23/06/2021) è stata dichiarata la illegittimità costituzionale della seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021) della sospensione di ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore di cui all'art. 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183 (cosiddetto "milleproroghe");

Rilevato che, laddove sia stato pronunciato nelle singole procedure uno specifico provvedimento dichiarativo della sospensione della esecuzione, è stata anche già fissata dai sottoscritti G.E. udienza di prosieguo in data successiva al 30/06/2021 e sono state già date disposizioni ai professionisti delegati ed agli esperti stimatori affinché riprendessero, senza la necessità di ulteriori atti di impulso delle parti, le attività loro demandate a partire dal 01/07/2021;

rilevato che, nonostante la adozione di tali provvedimenti, risulta depositato fino alla data odierna un numero molto elevato di istanze di riassunzione ad opera dei creditori interessati, non soltanto in procedure nelle quali era già stata fissata udienza di prosieguo a data successiva al 30/06/2021 e nelle quali erano state già impartite le opportune disposizioni agli ausiliari ai fini della ripresa delle operazioni loro demandate una volta scaduto il termine di sospensione del 30/06/2021, ma anche in procedure nelle quali non vi era stato alcun provvedimento dichiarativo della sospensione ai sensi della suddetta norma;

ritenuto assolutamente opportuno diramare la seguente circolare informativa al fine di assicurare il più sollecito svolgimento delle procedure ed al fine di evitare eventuali ingiustificate stasi delle stesse da parte degli ausiliari;

AVVISANO CHE

1. **non dovrà essere depositata alcuna istanza di riassunzione** nelle singole procedure, né se vi sia stata specifica declaratoria di sospensione ai sensi della norma dichiarata incostituzionale sopra indicata, né se tale declaratoria non vi sia stata da parte del G.E. (per difetto dei presupposti legittimanti, per difetto della relativa istanza degli interessati o per qualsiasi altro motivo);
2. le istanze di riassunzione che saranno depositate alla luce della sentenza della Corte Costituzionale suddetta **non saranno poste in visione ai G.E. dalla Cancelleria e non saranno oggetto di alcun provvedimento da parte dei G.E.;**
3. rimangono **confermate le udienze di prosieguo già fissate** a data successiva al 30/06/2021 e sono da ritenersi **confermati tutti gli adempimenti già disposti** nelle procedure nella quali vi è stata specifica declaratoria di sospensione ai sensi della norma sopra richiamata;

DISPONGO

in ogni caso, la **immediata ripresa delle operazioni di vendita e di stima** da parte dei professionisti delegati e degli esperti stimatori, laddove le stesse siano state sospese ex art. 54 ter d.l. 18/2020 con specifico provvedimento del G.E.;

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione della presente circolare sul sito del Tribunale e per la comunicazione ai Consigli degli Ordini.

Ancona, 01/07/2021

Il Presidente della Seconda Sezione Civile f.f.



Giuliana Filippello

I Giudici dell'esecuzione

Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Dott. Luca Zampetti

V. IL PRESIDENTE f.f.
Dott.ssa Silvia Cornallesi

